

Regolarizzazione del magazzino: prorogato il termine per il versamento della prima rata

di Mauro Muraca

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

L'[articolo 1, commi 78-85, L. 213/2023](#), consente, ai **soli esercenti attività di impresa** - che non adottano i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) - di **regolarizzare le esistenze iniziali di magazzino alla data dell'1.1.2023**, determinandone la corretta valutazione alla situazione di giacenza effettiva, attraverso **l'eliminazione in contabilità di esistenze iniziali** (di quantità o valori superiori a quelli effettivi) **e/o l'iscrizione di esistenze iniziali** in precedenza omesse.

L'eliminazione in contabilità di esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi **presuppone il versamento dell'Iva** - determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività individuato dal D.M. 24.6.2024 - e di **un'imposta sostitutiva** (dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap) **del 18% da applicarsi sul valore eliminato aumentato del coefficiente di maggiorazione specifico** per ogni attività individuato dal citato D.M. 24.6.2024. Diversamente, in caso di **iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse è dovuta la sola imposta sostitutiva sul nuovo valore iscritto**, senza che, a tal fine, assuma rilevanza specifica il coefficiente di maggiorazione.

Le imposte dovute devono essere versate in **due rate di pari importo**. In particolare:

- la **prima rata** (pari al 50%), entro **il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi** relative al periodo di imposta 2023, ossia 1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica), oppure il 31.7.2024 con la maggiorazione dello 0,4%. Nel rispetto delle condizioni previste, è **possibile beneficiare della proroga** di cui all'[articolo 37, D.Lgs. 13/2024](#), ottemperando all'obbligazione tributaria entro il termine del 31.7.2024 (senza la maggiorazione dello 0,4%), ovvero **entro il prossimo 30.8.2024**, con la maggiorazione dello 0,4%;
- la **seconda rata** (pari al 50%), entro **il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto** delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta 2024, ossia **entro il 2.12.2024** (il 30.11.2024 cade di sabato).

In questo contesto si inserisce la **previsione contenuta all'[articolo 7, D.L. 113/2024](#)** (c.d. DL “omnibus”) che ha **prorogato al prossimo 30.9.2024 il termine per il versamento della prima rata** delle imposte dovute per la rottamazione del magazzino, **ma soltanto per i soggetti per i quali il termine per il versamento delle imposte** sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023, **scade entro il prossimo 29.9.2024**; per costoro, infatti, il versamento dell'imposta sostitutiva **può essere perfezionato entro il prossimo 30.9.2024**. Viene altresì previsto che, se in applicazione di tale proroga, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è **differito anch'esso al 30.9.2024**.

Una altra novità introdotta dal successivo comma 2, dell'[articolo 7, D.L. 113/2024](#), interessa i soggetti per i quali il **termine di approvazione del bilancio d'esercizio in corso al 30.9.2023 scade entro la data del prossimo 29.9.2024**: è previsto, infatti, che l'adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino possa essere **recepito contabilmente entro il 30.9.2024**, ovvero sia nelle **scritture contabili relative all'esercizio successivo a quello in corso al 30.9.2023**.

Si ricorda che, il mancato pagamento nei termini delle suddette imposte **comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate**, nonché di sanzioni e interessi conseguenti all'adeguamento effettuato. **È possibile ricorrere al ravvedimento operoso**, per sanare l'eventuale carente o omesso versamento delle imposte, sempreché risultino rispettate le **disposizioni generali che ne disciplinano l'istituto**.

In nessun caso, l'omesso versamento delle imposte **comporta il mancato perfezionamento della procedura di regolarizzazione**, in quanto l'adeguamento delle rimanenze si perfeziona **all'interno della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta in corso al 30.9.2023, previa indicazione degli elementi posti a base della regolarizzazione nelle **apposite sezioni del quadro RQ del modello Redditi 2024**, in relazione al periodo di imposta 2023. In particolare, occorrerà compilare la sezione XXVII del quadro RQ righe da RQ110 a RQ 112 rubricato “imposta sull'adeguamento delle esistenze iniziali di beni”.